confimiromagna news 2019
Associazione Imprese Manifatturiere
FERRARA • FORLÌ-CESENA • RAVENNA • RIMINI
www.confimiromagna.it
Notiziario di Confimi Romagna • Anno XXXVI • Direttore responsabile: Mauro Basurto
Redazione: Via Maestri del Lavoro 42/f - 48124 Ravenna • Tel. 0544/280211 • Fax 0544/270210 • E-mail: info@confimiromagna.it
Autorizzazione del Tribunale di Ravenna n. 3909 del 29/4/1983

NOTIZIARIO N. 16 – 19 GIUGNO 2019

pag. 3

CREDITO E FINANZA

- Credito d'Imposta R&S – attivati i controlli dall'Agenzia delle Entrate. pag. 4
- Credito d'Imposta R&S – nuove spese ammissibili. pag. 6
- Sabatini Quater – estensione anche agli intermediari finanziari. pag. 8
- Internazionalizzazione aziende – nuovi strumenti finanziari per finanziamenti agevolati. pag.10
- Credito d'Imposta per combattere il fenomeno dell'Italian Sounding. pag.12

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- Distacco dei lavoratori in ambito comunitario: domanda di rilascio del modello A1 presentata all'INPS solo in via telematica, da settembre 2019. pag.13
- Lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, artigiani e commercianti - compilazione del quadro RR del modello "redditi 2019-pf" e versamento dei contributi dovuti a saldo 2018 e in acconto 2019. pag.16
- Prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi: retribuzioni convenzionali 2019. pag.23
- Rapporti tra: 1) i trattamenti pensionistici anticipati (quota 100, opzione donna, lavoratori precoci etc.) e alcune prestazioni a sostegno del reddito; 2) indennità di disoccupazione Naspi e assegno ordinario di invalidità. pag.29
- Trasferimento d'azienda e intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto. pag.45
- Tfr: indice di rivalutazione di maggio 2019. pag.49

confimiromagna
Associazione Imprese Manifatturiere

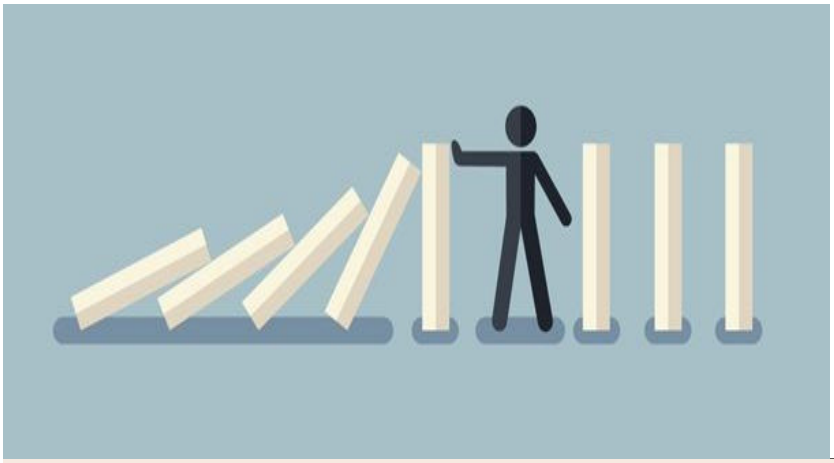

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA: TRA NUOVI OBBLIGHI E OPPORTUNITA'

Lunedì 24 giugno 2019
Ore 15.30 – 17.30
Confimi Romagna
Via Maestri del Lavoro, 42/F - Ravenna

Seminario tecnico

La recente approvazione del **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** impone un nuovo approccio alla prevenzione della crisi d'impresa, così come la crescente competitività dei mercati impone metodi di gestione più strutturati, pianificati e controllati.

La gestione dell'emergenza deve lasciare sempre più il campo alla **gestione preventiva del «rischio di crisi»**: la possibilità di successo è tanto maggiore quanto più elevata è la presenza di un approccio anticipatorio alle singole problematiche.

La puntuale **conoscenza delle proprie performance**, in primis quelle legate alla marginalità e a una corretta pianificazione finanziaria, deve considerarsi sempre più figlia della consapevolezza e meno dell'emergenza.

Durante l'incontro si affronteranno questi temi:

- *Quali sono le novità di più immediata applicazione del nuovo Codice della crisi e quale impatto avranno sulle imprese?*
- *Che cosa si intende per adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile?*
- *Che cosa comporta la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore?*

Programma dei lavori

Ore 15.30 Illustrazione novità del Codice della crisi
Vincenzo Morelli – Studio Consulenti Associati | Ravenna

Ore 16.15 Pianificazione e controllo quale strumento di prevenzione della crisi
Andrea Panizza – AP & Partners – Ferrara

Ore 17.00 Dibattito e conclusioni

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

(si chiede cortesemente di confermare la presenza entro **venerdì 21 giugno** alla mail *ceccarelli@confimiromagna.it*)

Nome _____ Cognome _____
Azienda _____ P. IVA _____
Indirizzo _____
Tel.: _____ Fax: _____ E-mail _____

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679.**
Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito

www.confimiromagna.it/privacy-policy

si ringrazia

LA BCC CREDITO COOPERATIVO ravennate forlivese & imolese

OGGETTO: **CREDITO D'IMPOSTA R&S – ATTIVATI I CONTROLLI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

OGGETTO	L'Agenzia delle Entrate ha attivato i controlli sulle imprese che hanno utilizzato il credito d'imposta per progetti di R&S. L'invito che le aziende si vedono arrivare è quello di presentarsi presso gli uffici locali per effettuare la valutazione della correttezza di quanto dichiarato per gli anni 2016, 2017 e 2018. Nel caso in cui le imprese non si presentino nel giorno della convocazione, l'Agenzia informa che è prevista **una sanzione da 250 a 2 mila euro.**
COME UN PROGETTO VIENE CLASSIFICATO DI R&S	Quest'ultima circolare ha chiarito che un progetto per lo sviluppo di un software viene classificato come R&S se la sua esecuzione dipende da un progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto è la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica. Quindi è classificato come R&S un progetto che ha per oggetto il potenziamento, l'arricchimento e/o la modifica di un programma o di un sistema esistente, se produce un **avanzamento scientifico** o **tecnologico** che si traduce in un aumento dello stock di conoscenza. Con la pubblicazione della risoluzione n. 46/E/2018, è stato poi chiarita che l'applicazione di una serie di tecnologie già disponibili e ampiamente diffuse in tutti i settori economici (incluso quello dei servizi) per accompagnare e realizzare la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi produttivi secondo il paradigma **Industria 4.0** non rientra tra le attività di R&S ammissibili.
AGENZIA DELLE ENTRATE: COSA CONTROLLA	Dopo 4 anni di operatività, l'Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare del 10 aprile, ha fornito indicazioni su cosa controllare. Devono entrare nel merito della relazione e verificare quali sono le incertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze e alla capacità che formano lo stato dell'arte del settore e per il cui superamento si è reso necessario lo svolgimento dei lavori di ricerca e sviluppo, nonché gli elementi rilevanti per la valutazione della "novità".
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	Le imprese sono invitate a produrre tutta la documentazione idonea a giustificare i costi sulla base dei quali è stato determinato il credito d'imposta. I controlli sono rivolti ad evidenziare la **correttezza dei costi** indicati ed effettivamente realizzati insieme alla documentazione probatoria. Per ogni voce ammissibile devono essere effettuati specifici

	adempimenti. Per i **costi del personale** devono essere presentati i fogli di presenza contenenti i nominativi del personale interessato, per ciascun giorno le ore impiegate nelle attività di ricerca e sviluppo e la firma da parte del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, ovvero dal responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo. Per quanto riguarda i **costi per gli strumenti** e le **attrezzature** di laboratorio deve essere presente la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, ovvero del responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo, relativa alla misura e al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per l'attività di R&S. Relativamente ai **contratti di ricerca**, stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, devono essere disponibili i contratti e una relazione sottoscritta da detti soggetti concernenti le attività svolte nel periodo d'imposta cui il costo sostenuto si riferisce. Nel caso in cui nel **calcolo del credito d'imposta** l'impresa abbia indicato dei valori nella media del triennio 2012, 2013 e 2014, il controllo viene esteso anche a detti anni. L'impresa deve evidenziare le modalità in cui sono stati utilizzati i costi presi per la base di calcolo della quota incrementale che determina l'ammontare del credito d'imposta. Va precisato che anche se negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 le spese ammissibili sono le stesse, cambia la percentuale ottenibile negli anni. Per gli anni **2015 e 2016**, il credito d'imposta viene riconosciuto al **25%** per le quote ammortamento e le spese del personale non altamente qualificato, al **50%** per le spese relative al personale qualificato e alle spese per consulenze esterne. Mentre per gli anni **2017 e 2018**, tutte le spese sono considerate al **50%**. L'impresa, in sede di incontro, dovrà procedere all'individuazione degli F24 relativi all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta. È possibile che l'ufficio si riservi di chiedere ogni altra documentazione contabile ed extracontabile riguardante l'impresa beneficiaria e ritenuta utile al controllo.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Agenzia delle Entrate - Circolare n.8/E del 10 aprile 2019.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.

OGGETTO: **CREDITO D'IMPOSTA R&S – NUOVE SPESE AMMISSIBILI**

OGGETTO	La Legge di Bilancio 2019 ha cambiato vari profili dell'agevolazione, prevedendo tra l'altro l'inclusione tra le spese ammissibili del costo dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività di laboratorio o per la realizzazione dei prototipi o degli impianti pilota di ricerca e sviluppo. Ma l'inclusione è "opzionale": le imprese infatti possono scegliere se dare o meno rilevanza a tale nuova tipologia di spesa.
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'INCENTIVO	La lettera c) del comma 70, dispone la differenziazione, nell'ambito delle spese per il personale direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, tra il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e il personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro. Ulteriore differenziazione viene operata per le spese relative ad attività di ricerca e sviluppo commissionate all'esterno ("ricerca extra-muros"). In particolare, con le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2019 la ricerca commissionata viene distinta tra: - quella affidata a Università, enti e organismi equiparati, nonché a imprese rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative; - quella affidata ad altri soggetti. Nel caso di **altri soggetti** il contratto di ricerca, se stipulato con un'altra impresa, non può essere legittimo se si tratta di impresa appartenente al gruppo dell'impresa committente.
NUOVA TIPOLOGIA DI SPESA AMMISSIBILE	Con la modifica introdotta dalla lettera c) del comma 70, viene data rilevanza anche ai costi sostenuti per l'acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate tale novità produce effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, restando ferma l'esclusione di tali spese nei periodi di imposta precedenti. Nella circolare viene anche specificato che, ai fini del calcolo del beneficio, stante **il principio di omogeneità dei dati** da porre a raffronto, a partire dal periodo d'imposta 2019, tenuto conto dell'inclusione, tra le voci rilevanti, anche delle spese per i materiali; il

	parametro storico dovrà essere conseguentemente ricalcolato aggiungendo i medesimi costi sostenuti nel triennio 2012-2014. Tuttavia come previsto dalla nuova norma, nell'ipotesi in cui l'inclusione della nuova tipologia di spese nel calcolo della media storica e dei nuovi investimenti determini uno svantaggio (vale a dire una riduzione dell'eccedenza agevolabile) è data facoltà all'impresa di rinunciare a tale inclusione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Legge di Bilancio 2019.
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI	Confimi Romagna news n° 15 del 30 maggio 2019.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.

OGGETTO: **SABATINI QUATER – ESTENSIONE ANCHE AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI**

OGGETTO	Le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno approvato un emendamento al decreto Crescita che estende i contributi della Sabatini quater ai finanziamenti concessi da intermediari finanziari che statutariamente operano nei confronti delle PMI. In attesa dell'approvazione definitiva del provvedimento, è operativo dal 1° maggio l'innalzamento da 2 a 4 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti concedibili alla singola impresa previsto nella versione originaria del provvedimento.
DESTINATARI	PMI regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese di tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione delle attività finanziarie e assicurative.
NUOVO LIMITE MASSIMO FINANZIAMENTI	Il decreto Crescita ha ritoccato in più punti la disciplina della misura della Sabatini a favore degli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i c.d. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0". Con un primo intervento, è stato innalzato da 2 a 4 milioni di euro l'importo dei finanziamenti concedibili a ciascuna impresa. Di conseguenza il MISE ha messo a disposizione i modelli aggiornati per presentare la domanda di accesso ai contributi (utilizzabili dal 27 maggio 2019). È stata inoltre snellita la procedura per l'erogazione dei contributi, prevedendo che il pagamento degli stessi avvenga sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento e, a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro, in un'unica soluzione (anziché 6). Oltre a queste novità, con l'emendamento approvato si inserisce la possibilità di accedere ai contributi anche nel caso di finanziamenti concessi da intermediari finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario che statutariamente operano nei confronti delle PMI.

AGEVOLAZIONE	Il contributo del MISE è erogato alle PMI a fronte di un finanziamento (di importo non inferiore a 20.000 euro e di durata non superiore a 5 anni) interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili ed è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al: - **3,575%** per gli **investimenti in tecnologie digitali** e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (Industria 4.0); - **2,75%** per **gli investimenti ordinari**, ossia investimenti, diversi dagli investimenti Industria 4.0, riguardanti l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Decreto Crescita 2019.
NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI	Confimi Romagna News n° 11 dell'8 maggio 2019.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.

OGGETTO: **INTERNAZIONALIZZAZIONE AZIENDE – NUOVI STRUMENTI FINANZIARI PER FINANZIAMENTI AGEVOLATI**

OGGETTO	Nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30/05/2019 è stato pubblicato il Decreto 8 aprile 2019 del MISE che definisce termini, modalità e condizioni per la concessione di **finanziamenti agevolati** a valere sul Fondo 394 finalizzati al **sostegno dell'internazionalizzazione** delle imprese in paesi extra UE per: - lo sviluppo di soluzioni di e-commerce attraverso l'utilizzo di un Market place o la realizzazione/implementazione di una piattaforma informatica propria; - l'inserimento temporaneo in azienda di TEM per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione.
DESTINATARI	Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese aventi sede legale in Italia, costituite in forma di società di capitali, in forma singola o di rete, che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: - essere in stato di attività e risultare iscritte al Registro delle imprese; - non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; - non essere destinatarie di sanzioni interdittive; - non risultare inadempienti rispetto a pagamenti relativi a finanziamenti precedentemente concessi a valere sul Fondo 394.
SVILUPPO COMMERCIO ELETTRONICO	Gli interventi devono avere le seguenti caratteristiche: - la piattaforma informatica propria o il market place prescelto, devono avere un dominio di primo livello nazionale registrato in un paese extra UE; - riguardare beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano; - l'intervento, concesso in forma di finanziamento agevolato, può coprire fino al 100% dell'importo delle spese ammissibili approvate dal Comitato agevolazioni; - il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzia.

	Il decreto prevede che il finanziamento minimo concedibile sia pari a **25.000** euro e non possa comunque superare l'importo massimo di **300.000** euro, secondo le modalità stabilite con delibera del Comitato agevolazioni. Il tasso d'interesse del finanziamento è pari al 10% del tasso di riferimento vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni.
INSERIMENTO DI TEMPORARY EXPORT MANAGER (TEM)	Gli interventi relativi all'inserimento temporaneo in azienda di TEM, devono avere le seguenti caratteristiche: - l'inserimento temporaneo in azienda di TEM deve essere finalizzato all'erogazione di servizi volti a facilitare e sostenere i processi di internazionalizzazione d'impresa in paesi extra-UE attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto di prestazioni consulenziali, erogate esclusivamente da società di servizi in possesso di requisiti di onorabilità, esperienza e professionalità; - i servizi consulenziali oggetto del contratto tra l'impresa beneficiaria e la società di servizi sono specificati con circolare operativa. Il decreto prevede che il finanziamento minimo concedibile sia pari a **25.000,00 euro** e non può comunque superare **l'importo massimo di 150.000,00 euro**, secondo le modalità stabilite dal Comitato agevolazioni. Il tasso d'interesse del finanziamento è pari al **10% del tasso** di riferimento di cui alla normativa europea, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Le modalità di presentazione delle domande, gli aspetti operativi connessi alla gestione degli interventi, compresi i criteri di ammissibilità e gli aspetti relativi alle erogazioni dei finanziamenti agevolati, al rimborso e alle cause di revoca, saranno stabiliti da circolare operativa.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	G.U. n. 125 del 30 maggio 2019 - Decreto 8 aprile 2019.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.

OGGETTO: **CREDITO D'IMPOSTA PER COMBATTERE IL FENOMENO DELL'ITALIAN SOUNDING**

OGGETTO	Nell'ambito della modifica introdotta dal Decreto Crescita riguardante i "Marchi storici", è in arrivo un credito d'imposta, pari al 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei prodotti venduti all'estero, inclusi i prodotti agroalimentari, vittime dell'Italian Sounding.
ITALIAN SOUNDING: DI COSA SI TRATTA	**Italian Sounding** è un termine utilizzato per indicare un fenomeno che fa riferimento all'imitazione di un prodotto/denominazione/marchio attraverso un richiamo alla presunta italianità ma, in realtà, non trova fondamento nel prodotto stesso. A differenza della contraffazione, che riguarda prevalentemente illeciti relativi alla violazione del marchio registrato, delle denominazioni di origine DOC, DOP, DOCG, IGP, IGT, STG), del logo, del design, del copyright, non è legalmente impugnabile e sanzionabile. Le aziende italiane hanno difficoltà ad essere competitive nel mercato internazionale e i consumatori stranieri sono spesso indotti ad acquistare prodotti falsi credendo che siano originali.
TUTELA LEGALE PRODOTTI VENDUTI ALL'ESTERO	Il decreto legge ha stabilito un credito d'imposta pari al **50%** delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti venduti all'estero, inclusi quelli agroalimentari, colpiti dal fenomeno dell'**Italian Sounding**. Il bonus spetta ai **consorzi nazionali**, nel limite massimo annuo di 30 mila euro per singolo beneficiario. Obiettivo della misura è quello di assicurare la tutela "dell'originalità dei prodotti italiani, ivi inclusi quelli agroalimentari, venduti all'estero", definizione modificata dall'emendamento in "Made in Italy, compresi i prodotti agroalimentari, nei mercati esteri". Il decreto legge ha previsto che le disposizioni di attuazione di questa misura siano stabilite da un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge stesso.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Decreto Crescita (D.L. 34/2019) , art.32 , commi 1-3.
INFO	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.

OGGETTO: **DISTACCO DEI LAVORATORI IN AMBITO COMUNITARIO DOMANDA DI RILASCIO DEL MODELLO A1 PRESENTATA ALL'INPS SOLO IN VIA TELEMATICA, DA SETTEMBRE 2019**

Il "*documento portatile A1*" viene rilasciato dall'INPS per certificare la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore "distaccato" che svolga attività lavorativa in uno o più Stati applicanti la regolamentazione comunitaria [(*)] (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 3/2016).

Nei confronti del **lavoratore subordinato** l'ipotesi del "distacco" comunitario – da non confondersi con quello in ambito nazionale, disciplinato dall'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 (CONFIMI RAVENNA NEWS 22/2014) – si verifica quando il datore di lavoro **lo trasferisce**, per suo conto, in un altro paese dell'Unione europea per un periodo massimo di 24 mesi (non si tratta, quindi, di un semplice invio in trasferta, consistente nel temporaneo mutamento del luogo della prestazione lavorativa, permanendo il legame funzionale con la sede abituale di lavoro).

Per la gestione del rilascio del documento portatile A1 l'INPS ha predisposto specifici modelli di richiesta le cui modalità di presentazione, in base alla tipologia di lavoratore, possono essere:
1) inoltrate tramite la "funzione bidirezionale del Cassetto previdenziale", PEC, raccomandata A/R; 2) presentate direttamente allo sportello (messaggio n. 218/2016 – CONFIMI RAVENNA NEWS n. 3/2016).

Allo scopo di agevolare l'utenza nella presentazione di tali richieste l'INPS ha realizzato una nuova procedura telematica, di cui ha fornito le seguenti istruzioni (circolare 11 giugno 2019, n. 86).

La nuova procedura telematica:

- dovrà essere utilizzata, **in via esclusiva da settembre 2019,** per la presentazione delle richieste di rilascio del modello A1 da parte dei datori di lavoro o degli intermediari di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979 [(**)], per queste ipotesi:
  - lavoratore marittimo (art. 11, par. 4, Reg. (CE) n. 883/2004);

(*) La normativa comunitaria si applica:
- agli Stati membri dell'Unione europea: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d'oltremare (isole di Reunion, Mayotte, Guyana francese, isole ricomprese nell'arcipelago delle Piccole Antille: Martinica, Guadalupa e l'isola di Saint Martin), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia;
- agli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), in applicazione dell'Accordo SEE;
- alla Svizzera, in applicazione dell'Accordo CH-UE.

(**) **Art. 1 legge n. 12/1979**

1. Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

(...)

4. Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.

- **lavoratore subordinato distaccato** (art. 12, par. 1, Reg. (CE) n. 883/2004);
- accordo in deroga per distacco lavoratore dipendente (art. 16 Reg. (CE) n. 883/2004);

- consente l'invio della domanda con questo percorso: dal sito www.inps.it selezionare "Tutti i servizi", digitare nel campo Testo libero "Servizi per le aziende e consulenti" e accedere al "Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo)" > "Distacchi" (Procedura per la richiesta della certificazione A1 in applicazione della normativa UE).

Fino al 31 agosto 2019 è previsto un periodo transitorio durante il quale sarà possibile inviare le domande sia con le consuete modalità, che con il canale telematico.

Per le richieste di rilascio del modello A1 per le quali è prevista la presentazione da parte del lavoratore interessato – ipotesi riportate in calce alla presente –, la trasmissione della domanda, in attesa del completamento del processo di telematizzazione, dovrà invece avvenire con le modalità attualmente in uso.

Come già indicato, per la presentazione della domanda il datore di lavoro o il suo intermediario deve accedere al servizio attraverso il "Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo)"; una volta effettuata l'autenticazione, il sistema propone l'elenco dei moduli di tutte le Dichiarazioni di Responsabilità. Selezionando il modulo "Distacchi" verrà richiesto l'inserimento della matricola INPS del datore di lavoro. All'inserimento della matricola il sistema, verificata la corrispondenza della stessa con i dati presenti negli archivi informatici dell'Istituto, propone la home page del modulo "Distacchi", nella quale l'utente potrà visualizzare l'elenco dei lavoratori per i quali sono state effettuate richieste della certificazione A1. Selezionando l'opzione "Inserimento domanda" sarà possibile procedere all'inserimento di una nuova richiesta, scegliendo tra le tipologie proposte.

Nel manuale utente presente nel servizio web sono riportate in dettaglio le funzionalità dell'applicativo.

Per tutte le domande approvate che si trovano nello stato "Accolta", verrà prodotta la certificazione A1 da rilasciare al lavoratore. L'applicazione, per ogni domanda accolta con numero di protocollo in uscita valorizzato, permette di scaricare in formato PDF la certificazione A1 che sarà memorizzata nell'applicazione.

Il richiedente, oltre a poter visualizzare l'esito nel cruscotto web a lui dedicato, sarà avvisato dell'avvenuta definizione della domanda via e-mail e/o via sms rispettivamente all'indirizzo e al numero di telefono mobile indicati nella domanda (se presenti). Una copia del documento portatile A1 verrà trasmessa al richiedente via PEC o via e-mail.

Qualora su richiesta dell'Istituzione estera si renda necessario acquisire il documento portatile A1 in formato originale, la certificazione sarà disponibile per il ritiro presso la Struttura territoriale INPS di competenza.

Per le seguenti tipologie di richieste – **per le quali è prevista la presentazione da parte del lavoratore interessato** –, in attesa del completamento del processo di telematizzazione, la trasmissione della domanda dovrà invece avvenire con le modalità attualmente in uso. In particolare, sono per il momento escluse dall'invio telematico le richieste che riguardano le situazioni:

- «*lavoratore autonomo distaccato (art. 12, par. 2, Reg. (CE) n. 883/2004);*
- *lavoratore autonomo che esercita un'attività in più Stati (art. 13, par. 2, Reg. (CE) n. 883/2004);*
- *lavoratore autonomo e subordinato che esercita un'attività in più Stati (art. 13, par. 3, Reg. (CE) n. 883/2004);*
- *dipendente pubblico (art. 11, par. 3, lett. b), Reg. (CE) n. 883/2004);*

- *dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati (art. 13, par. 4, Reg. (CE) n. 883/2004);*
- *lavoratore subordinato che esercita un'attività in più Stati (art. 13, par. 1, Reg. (CE) n. 883/2004);*
- *personale di volo e di cabina (art. 11, par. 5, Reg. (CE) n. 883/2004);*
- *eccezione (art. 16 Reg. (CE) n. 883/2004):*
  - *a. Accordo in deroga generico;*
  - *b. accordo in deroga distacco lavoratore autonomo;*
- ***lavoratore subordinato/autonomo che è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora** (art. 11, par. 3, lett. a), Reg. (CE) n. 883/2004).*».

Con riferimento all'ultima fattispecie sopra elencata, presupposto per l'emissione della certificazione A1 è la sussistenza di una situazione transfrontaliera nella quale la persona, al di fuori della fattispecie di distacco o di esercizio di attività di lavoro in più Stati, si trova ad avere per motivi di lavoro e di residenza un collegamento con più di uno Stato dell'Unione europea. In particolare, la fattispecie ricorre nell'ipotesi in cui un lavoratore frontaliero svolga un'attività di lavoro dipendente o autonomo in uno Stato (per esempio, Italia) e risieda in un altro Stato comunitario (per es., Austria). In tale situazione il lavoratore per essere esonerato da eventuali obblighi di sicurezza sociale nello Stato di residenza, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 11 paragrafo 3, lett. a), del Regolamento (CE) n. 883/2004, il rilascio del modello A1 all'Istituzione dello Stato in cui esercita l'attività lavorativa. In questo caso il documento portatile A1 certificherà che tale lavoratore è soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato in cui esercita la sua attività lavorativa.

OGGETTO: **LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS, ARTIGIANI E COMMERCIANTI - COMPILAZIONE DEL QUADRO RR DEL MODELLO "REDDITI 2019-PF" E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI A SALDO 2018 E IN ACCONTO 2019**

L'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 241/1997 dispone che **i soggetti iscritti all'INPS per i propri contributi previdenziali** (a eccezione dei coltivatori diretti) **devono determinarne l'ammontare nella propria dichiarazione dei redditi**.

L'art. 18, comma 4, del medesimo decreto prevede altresì che **i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi**.

Con provvedimento n. 23596 del 30 gennaio 2019 (e successive modifiche) del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato approvato il **modello "Redditi 2019-PF" per il periodo d'imposta 2018**, nel quale è compreso il **Quadro RR obbligatorio per gli iscritti** alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti, nonché per gli iscritti (ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/95) alla Gestione separata dei lavoratori autonomi; con la circolare n. 90 del 17 giugno scorso, di conseguenza, l'INPS ha fornito le seguenti istruzioni in ordine alle **modalità della sua compilazione**.

Compilazione del Quadro RR

Il Quadro RR del modello "Redditi 2019-PF" deve essere compilato dai soggetti iscritti alle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli **artigiani** e degli **esercenti attività commerciali e terziario**, nonché dai **lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata** di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, per la determinazione dei contributi dovuti all'INPS.

Sezione I – Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti

Per effetto dell'art. 10 del d.lgs. n. 241/97, con riferimento ai contributi dovuti per l'anno 2018, i titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell'impresa (familiari collaboratori), devono compilare la sezione I del Quadro RR del modello "Redditi 2019-PF".

Rinviando alle analitiche istruzioni previste nel secondo fascicolo del modello "Redditi 2019-PF" appare sufficiente evidenziare che, qualora emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito e il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite modello F24, la codeline da riportare nello stesso è quella prevista per i predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare).
In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti al punto "Compensazione". Qualora l'importo da corrispondere si riferisca a più di una rata, dovrà essere riportato quale numero rata "0".

Il reddito imponibile
In merito all'**individuazione dell'ammontare del reddito da assoggettare all'imposizione dei contributi previdenziali**, nel rinviare alle precisazioni fornite con la circolare INPS n. 102 del 12/6/2003, si fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d'impresa

conseguiti nel 2018, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti a seconda delle diverse percentuali introdotte dalla legge n. 145/2018, scomputate dal reddito dell'anno.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, **la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d'impresa, è costituita dalla parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza**.

Ciò premesso, si indicano di seguito gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, dichiarati eventualmente nei quadri RF (*impresa in contabilità ordinaria*), RG (*impresa in regime di contabilità semplificata*) e RH (*redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate*):
RF63 – (RF98 + RF100, col.1+ col. 2+ col. 3) + [RG31 – (RG33+RG35, col. 1 +col.2 + col. 3)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 indicato in colonna 2 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12 col. 1- RH12 col. 2 - RH12 col. 3] + RS37 colonna 15.

Si sottolinea che per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti **i redditi in argomento devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata** e denunciati con il modello "Redditi SC" (società di capitali).
Si segnala che il reddito d'impresa del titolare (indicato nella colonna 3 del rigo contraddistinto dal codice 1 nella casella "Tipologia iscritto") deve essere diminuito del reddito dei coadiutori o coadiuvanti (indicato nella colonna 3 del rigo in corrispondenza del quale è indicato il codice 3 "Familiare coadiuvante o coadiutore" nella casella "Tipologia iscritto").

Per i soggetti che, ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, hanno adottato il "regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità" la base imponibile viene determinata come segue:
nel caso in cui è barrata la casella "Impresa" o "Impresa familiare" il reddito di riferimento è quello dichiarato nel Quadro LM, sezione I, rigo LM6 (reddito lordo o perdita) meno LM9 col. 3 (perdite pregresse).

Per i soggetti che, ai sensi della legge n. 190/2014, come modificata dalla legge n. 208/2015 , hanno aderito al regime contributivo agevolato, la base imponibile viene determinata come segue:
somma degli importi della colonna 1 del rigo LM34, meno le perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell'importo indicato nella colonna 1 del rigo LM37, indicati in ciascun modulo del Quadro LM, sezione II.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438/1992, la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta dagli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è data dalla somma dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, oltre a eventuali redditi d'impresa denunciati dalla S.r.l.; qualora siano compilati più quadri riservati alla dichiarazione di redditi d'impresa, deve essere effettuata la somma degli importi riportati nei righi sopra indicati.

Sezione II – Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS

La sezione deve essere compilata dai soggetti che svolgono attività di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR e sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata, di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95.

Non sono iscritti alla Gestione separata e, di conseguenza, non devono compilare il Quadro RR, sezione II, del modello fiscale né sono tenuti al pagamento dei relativi contributi **i professionisti che**

sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (c.d. contributo soggettivo) presso le Casse, di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/1996, e coloro i quali, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono assoggettati per l'attività professionale ad un'altra forma di previdenza assicurativa, come ad esempio le ostetriche iscritte alla Gestione dei commercianti o i maestri di sci.

Sono invece obbligati al versamento alla Gestione separata i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (per es., gli ingegneri presso Inarcassa). Tale obbligo è stato confermato dal comma 12 dell'art. 18 del decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, così come illustrato nella circolare INPS n. 99 del 22/7/2011 (*API NOTIZIE n. 15/2011, ndr*).

Il reddito imponibile

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione e alcune precisazioni in proposito.

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in "regime forfettario" – se adottato dal professionista – per gli esercenti attività di impresa arti o professioni di cui all'art. 1, commi 54-89, della legge n. 190/2014, o nel regime previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98/2011.

Pertanto, il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nei quadri seguenti:

- Quadro RE (reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, indicato nel comma 1 dell'art. 53 del TUIR): rigo RE 23 (reddito delle attività professionali e artistiche) o RE 25 se presenti perdite al rigo RE 24;
- Quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone e assimilate): rigo RH15 se reddito derivante dalla partecipazione in associazione fra artisti e professionisti (codice 2 e 7 nella colonna 2 dei righi da RH1 a RH4) o RH17 se occorre indicare la differenza in caso di perdite indicate nel rigo RH16; oppure RH18, colonna 1, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo;
- Quadro LM:

- sezione I (reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011"): flag nella casella "autonomo"; rigo LM6 (reddito lordo o perdite) meno LM9 colonna 3 (perdite pregresse);
- sezione II (reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfettario – art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014): flag casella "autonomo"[1]; somma dell'importo indicato nel rigo LM34 (reddito lordo) indicato nella colonna 2 (Gestione separata autonomi – art. 2 co. 26 l. 335/95) meno l'importo indicato nel rigo LM37 perdite pregresse) indicato nella colonna 2 di ciascun modulo della sezione.

La somma algebrica dei redditi evidenziati nei sopra descritti quadri deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 1, contraddistinta dal codice 1. Il dato deve essere sempre riportato anche nel caso di importo negativo.

Calcolo del contributo dovuto

Poiché al calcolo del contributo dovuto alla Gestione separata possono concorrere anche altri redditi percepiti dal professionista e soggetti alla stessa Cassa o ad altre Casse previdenziali obbligatorie è necessario individuare la base imponibile previdenziale sulla quale calcolare i contributi da versare onde evitare dei versamenti indebiti.

Sono stati, di conseguenza, individuati i redditi che potrebbero incidere sulla formazione del reddito imponibile e che il professionista deve indicare con i seguenti codici:
- Codice 2: redditi erogati agli amministratori locali di cui all'art. 1 del D.M. 25 maggio 2001 sui quali gli enti competenti hanno versato i contributi alla Gestione separata utilizzando i flussi Uniemens.
- Codice 3: redditi percepiti ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c-bis),del TUIR; utili derivanti da associazioni in partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro di cui all'art. 53, comma 2, lettera c), del TUIR; redditi da lavoro autonomo occasionale di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), del TUIR.
- Codice 4: redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca, compensi per i medici in formazione specialistica.

I redditi evidenziati con i codici 2-3-4, essendo già soggetti a contribuzione nella Gestione separata, come parasubordinati e denunciati con flussi Uniemens, concorrono alla formazione del **massimale annuo, che per il 2018 è pari a € 101.427,00**.
- Codice 5: redditi prodotti come reddito da lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53, comma 1, del TUIR e per i quali sono dovuti i contributi previdenziali obbligatori presso Casse previdenziali diverse dalla Gestione separata (per es., un architetto che per una parte dell'anno svolge la sola professione e per la restante parte svolge sia attività professionale che lavoro dipendente oppure un professionista che produce reddito da lavoro autonomo sul quale sono pagati contributi per una parte del reddito presso la gestione ex Enpals e per la parte restante alla Gestione separata).

Il reddito sul quale deve essere calcolato il contributo dovuto dal contribuente deve essere indicato nella colonna 11.

Si riportano gli esempi di determinazione del reddito imponibile presenti anche nelle istruzioni del modello "Redditi 2019-PF".
Esempio 1: reddito determinato ai sensi dell'art. 53, comma 1, del TUIR e dichiarato nel Quadro RE, rigo RE23; in colonna 1 è indicato il codice 1 e il reddito di colonna 2 coincide con colonna 11.
Esempio 2: reddito determinato ai sensi dell'art. 53, comma 1, del TUIR Quadro RE indicato con codice 1 in colonna 1 (68.000 euro); inoltre reddito indicato in colonna 4 con codice 2 in colonna 3 (15.357 euro) e reddito indicato in colonna 6 con codice 3 in colonna 5 (101.427 euro) denunciati entrambi nel Quadro RC: nella colonna 11 deve essere indicato 0 (zero) euro in quanto il reddito proveniente da reddito assimilato e assoggettato alla Gestione separata supera il massimale annuo.
Esempio 3: reddito determinato ai sensi dell'art. 53, comma 1, del TUIR e dichiarato nel Quadro RH, rigo RH17 (50.000 euro), reddito indicato con codice 3 (65.000 euro) e dichiarato, rispettivamente, nel Quadro RC come collaboratore a progetto e determinato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c–bis) (40.000 euro), e nel Quadro RL, rigo RL15, come reddito derivante da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, così come determinato ai sensi dell'art.. 67, comma 1, lettera l), del TUIR (30.000 euro). Al riguardo si ricorda che tali ultimi redditi sono assoggettati nel caso di importi superiori a 5.000 euro. Il reddito da indicare in colonna 11 è pari a 36.427 euro e non 50.000 euro in quanto la somma del reddito per il quale è dovuta la contribuzione è pari a 115.000 euro, concorre fino al massimale di 101.427 euro e sull'importo di 65.000 euro sono già versati i contributi dal sostituto di imposta.
Nel caso in cui il reddito da lavoro autonomo comprenda anche compensi percepiti sui quali il sostituto di imposta ha assolto l'obbligo contributivo, come per es. per la gestione ex Enpals, il reddito esposto con il codice 5 deve essere al netto dei componenti negativi di competenza dello stesso reddito.

Si precisa inoltre che, nel caso in cui il professionista abbia percepito nell'anno di imposta l'indennità di maternità, tale reddito è dichiarato tra i componenti positivi (RE3 altri proventi) e concorre alla determinazione del reddito ai fini fiscali. L'importo non può essere detratto dalla base imponibile previdenziale da indicare nel Quadro RR.

Determinata la base imponibile, verrà calcolato il contributo dovuto applicando l'aliquota (24% e/o 25,72%) a seconda se il soggetto sia coperto o meno da altra previdenza obbligatoria.

Al contributo dovuto vanno sottratti gli acconti versati nel corso dell'anno 2018.

Nel rigo RR6, colonna 2, il contribuente deve indicare eventuali contributi relativi agli anni di imposta precedenti all'anno 2017, che sono risultati indebiti e non sono stati richiesti né in compensazione, utilizzando la delega di pagamento unica (mod. F24), né a rimborso, ma che sono stati riconosciuti in autoconguaglio dall'INPS su richiesta dell'interessato mediante apposita istanza presentata direttamente alla propria Struttura territoriale di competenza.

Calcolo acconto anno di imposta 2019

L'art. 1, comma 165, della legge n. 232/2016 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata INPS **e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né siano pensionati**, l'aliquota contributiva (di cui all'art. 1, comma 79, della legge n. 247/2007, e successive modificazioni), è stabilita in misura pari al 25% (cfr. anche la circolare INPS n. 21 del 31/1/2017 – *CONFIMI ROMAGNA NEWS n 3/2017, ndr*). Ne consegue che **il contributo dovuto in acconto, per l'anno di imposta 2019, dai professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria è calcolato sulla base imponibile** - come sopra determinata - **applicando l'aliquota del 25,72%, fino al raggiungimento del massimale annuo pari a 102.543,00 euro**, sempre che nel corso dell'anno non sia stato già raggiunto per l'avvenuta percezione di altre tipologie di reddito per le quali vige l'obbligo contributivo in Gestione separata (per es., con reddito percepito in relazione a collaborazione coordinata e continuativa).

Sospensione dei versamenti contributivi per malattia o infortunio grave
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 della legge n. 81/2017, **nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il professionista ha la possibilità di sospendere il versamento contributivo** (cfr. la circolare INPS n. 69 del 11/05/2018).
La sospensione interessa sia il saldo che gli acconti dovuti nel periodo dell'evento.
Gli importi sospesi devono essere indicati nel rigo RR5, colonna 18, mentre nella colonna 17 deve essere indicato il codice relativo alla sospensione: 1 per malattia, 2 per infortunio grave e 3 per calamità naturali.
L'importo indicato nella colonna 18 non può superare l'importo del contributo dovuto indicato nella colonna 15. Inoltre, in caso di più moduli compilati, l'importo dei contributi sospesi indicato in colonna 18 di ogni modulo deve essere sempre riferito all'importo dei contributi dovuti indicato nella colonna 15 del rispettivo modulo. Eventuali eccedenze, derivanti dall'avere indicato un importo dei contributi sospesi superiore a quello dei contributi dovuti, saranno azzerate.

Termini e modalità di versamento

Nel richiamare le precisazioni fornite con la circolare INPS n. 25 del 13/2/2019 in ordine alla misura e alle modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali e, per gli iscritti alla Gestione separata, con le circolari n. 18 del 31/1/2018 e n. 19 del 6/2/2019 (*CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2018 e n. 7/2019, ndr*), si fa presente che, ai sensi del decreto-legge n. 63/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2002, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi, per il corrente anno, **entro il 1° luglio 2019** o il 31 luglio 2019, (per i versamenti a saldo per l'anno di imposta 2018 e primo acconto per l'anno 2019) **ed entro il 2 dicembre 2019** (secondo acconto 2019).

I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 2 luglio e il 31 luglio 2019 (saldo 2018 e primo acconto 2019) devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, così come previsto dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, modificato dall'art. 2 del decreto-legge n. 63/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2002, onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.

La somma dell'interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:
- "API" (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
- "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
- "DPPI" nel caso dei liberi professionisti.

La rateizzazione

Per i commercianti e gli artigiani la rateizzazione può avere a oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello "Redditi 2019-PF".

Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l'anno di imposta 2018 che sull'importo del primo acconto relativo ai contributi per l'anno 2019.
La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello "Redditi 2019-PF".
In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2019 (entro il 2 dicembre 2019).

L'importo da pagare ad ogni scadenza dovrà essere determinato secondo le modalità riportate nelle istruzioni per la compilazione del modello "Redditi 2019-PF" nella parte riguardante "Modalità e termini di versamento – Rateazione".
Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l'apposita causale (API o CPI o DPPI) e, per gli artigiani e commercianti, la medesima codeline relativa al contributo cui afferiscono. Essi decorrono dal termine previsto per il versamento in via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, eventualmente differito, che coincide con il termine di versamento della prima rata.
In merito alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, si precisa quanto segue:
- gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
- le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR, mentre per il pagamento degli interessi comprensivi anche della maggiorazione devono essere utilizzate le causali CPI o API o DPPI;
- la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti che la maggiorazione dello 0,40% nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 2 luglio al 31 luglio 2019.

La compensazione

Al fine di unificare con l'attuale normativa fiscale i criteri riguardanti la compensazione di somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto, la compensazione tramite modello F24 potrà avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l'emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2018.

Compensazione per artigiani e commercianti

L'importo eventualmente risultante a credito dalle colonne 19 o 33 del Quadro RR del modello "Redditi 2019-PF" può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24

indicando come periodo di riferimento **esclusivamente** l'anno **2018** e l'importo che si intende compensare.
Tutte le somme a credito, utilizzate in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione modello "Redditi 2019-PF" tramite modello F24 con anno di riferimento **2017**, devono essere riportate **esclusivamente** nelle colonne 21 o 35 del Quadro RR del modello "Redditi 2019-PF".
L'eventuale residuo del credito riferito all'anno precedente al netto di quanto compensato va indicato nel rigo RR, colonne 22 e 36, e dovrà essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (autoconguaglio).
Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri).
Sarà quindi indicato il periodo di riferimento (l'anno 2017 ovvero il 2018, secondo quanto appena evidenziato) e l'importo che si intende compensare.
Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, il codice INPS (codeline di 17 caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo secondo i criteri di cui al paragrafo 3 della circolare n. 98 del 7/5/2001.
A tal fine potrà essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet www.inps.it al seguente percorso: "Servizi on line" > "Cassetto previdenziale degli artigiani e commercianti" > "Calcolo codeline".
Tutte le somme a credito riferite ad anni d'imposta precedenti rispetto al 2017 non devono essere esposte in dichiarazione, ma dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (istanza di autoconguaglio) (cfr. circolare n. 182 del 10/6/1994).
Le domande per effettuare le operazioni da ultimo indicate dovranno essere presentate esclusivamente online collegandosi all'indirizzo www.inps.it, al seguente percorso: "Tutti i servizi" > "Cassetto previdenziale artigiani e commercianti" > "Domande telematizzate" > "Compensazione contributiva o Rimborso".

Compensazione per liberi professionisti

Anche per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è possibile portare in compensazione l'eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8, colonna 4, del Quadro RR, sezione II, del modello "Redditi 2019-PF", indicando il **2018** come periodo di riferimento in F24, sia con la contribuzione dovuta nella Gestione separata (relativa alla somma da versare come acconto 2019) che con altri tributi.
Le somme a credito riferite all'anno 2017, utilizzate in compensazione tramite modello unificato F24 entro la data di presentazione della dichiarazione modello "Redditi 2019-PF", devono essere indicate esclusivamente nel rigo RR8, colonna 6.
L'eventuale residuo del credito riferito all'anno precedente, al netto di quanto compensato, va indicato nel rigo RR8, colonna 7, e dovrà essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (autoconguaglio).
Si ricorda che la compensazione deve avvenire sempre ed esclusivamente tramite modello unificato F24 (anche a saldo 0) secondo le modalità indicate nelle istruzioni relative allo stesso.
Per la contribuzione risultante a credito e non utilizzata in compensazione il professionista deve presentare istanza di rimborso, utilizzando esclusivamente la modalità online collegandosi all'indirizzo www.inps.it, al seguente percorso: "Tutti i servizi" > "Gestione separata" > "Domanda di rimborso".
Le somme a credito riferite ad anni di imposta precedenti rispetto all'anno 2017 non devono essere esposte in dichiarazione, ma devono essere oggetto di richiesta di rimborso oppure di istanza di autoconguaglio.

[1] In caso di contestuale presenza di reddito da artigiani e commerciante (prevalente) e reddito da lavoro autonomo, la casella non è barrata.

OGGETTO: **PRESTAZIONI DI MALATTIA, MATERNITÀ/PATERNITÀ E TUBERCOLOSI - RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2019**

Con la circolare n. 79/2019 sotto riportata l'INPS ha diramato le retribuzioni convenzionali da prendere a riferimento per l'erogazione, durante l'anno in corso:

A) delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi in favore:
- dei lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;
- dei lavoratori agricoli a tempo determinato;
- dei compartecipanti familiari e piccoli coloni;
- dei lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari;
- dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (solo per maternità/paternità);
- dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (solo maternità/paternità);

B) delle seguenti prestazioni:
- maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi;
- assegni di maternità dei Comuni;
- assegni di maternità dello Stato;
- congedo parentale di cui all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 151/2000;
- indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap, di cui all'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001.

***

INPS - Circolare 3 giugno 2019, n. 79

«***A) Retribuzioni di riferimento nell'anno 2019***

Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell'anno 2019, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.
Relativamente all'indennità di tubercolosi, laddove, invece, sulla base della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa, occorre fare riferimento, per gli importi da corrispondere per l'anno 2019, alla circolare n. 4/2019.

1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (D.P.R. n. 602/1970), i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell'anno 2019 [1], sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2019, a **48,74** euro (cfr. la circolare n. 6/2019, paragrafo 1).

2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

Come precisato con il messaggio n. 29676/2007, la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2019, è pari a **43,35** euro (cfr. la circolare n. 6/2019, allegati 1, tabella A, operaio agricoltura).

3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

Con la circolare n. 86/2018 e relativo allegato sono state comunicate le retribuzioni medie giornaliere sulla cui base sono state determinate, per l'anno 2018, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (a eccezione delle ipotesi in cui le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 4/2019) per i piccoli coloni e compartecipanti familiari. Tali retribuzioni sono state determinate con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 10 maggio 2018 e già pubblicate con la circolare n. 83/2018.
I salari definitivi per l'anno 2019 saranno comunicati non appena disponibili; nel frattempo saranno utilizzati, come di consueto, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all'anno 2018.
Come comunicato con la citata circolare n. 86/2018, per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ribadisce che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni (cfr. la circolare n. 37/2010, paragrafo 3).
Il reddito applicabile, per l'anno 2019, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, sarà comunicato non appena disponibile; nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l'anno 2018 pari a 57,60 euro (cfr. la circolare n. 81/2018).

4) Lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

Con decreto 21 dicembre 2018, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (pubblicato nella G.U. n. 14 del 17 gennaio 2019), ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2019, a favore dei lavoratori in argomento.
Le predette retribuzioni, utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, per le quali sono da prendere a riferimento le retribuzioni relative all'anno 2019, sono riportate nella circolare n. 13/2019.

5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)

Ai fini del calcolo dell'indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell'anno 2019, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (cfr. la circolare n. 16/2019):

7,13 euro per le retribuzioni orarie effettive **fino** a **8,06** euro;
8,06 euro per le retribuzioni orarie effettive **superiori** a **8,06** euro e **fino** a **9,81** euro;
9,81 euro per le retribuzioni orarie effettive **superiori** a **9,81** euro;
5,19 euro per i rapporti di lavoro con orario **superiore** a **24 ore settimanali**.

6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)

L'indennità di maternità/paternità, nonché l'indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l'interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati.

Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: **43,35** euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2019 per la qualifica di operaio dell'agricoltura (cfr. la circolare n. 6/2019 - tabella A), con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2019 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2018 (articolo 68, comma 1, del D.lgs n. 151/2001).

Artigiani: **48,74** euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2019 per la qualifica di impiegato dell'artigianato (cfr. la circolare n. 6/2019 - tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2018.

Commercianti: **48,74** euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2019 per la qualifica di impiegato del commercio (cfr. la circolare n. 6/2019 - tabella A), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2018.

Pescatori: **27,07** euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l'anno 2019 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (cfr. la circolare n. 6/2019, paragrafo 3 - tabella B), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2019.

B) Importi da prendere a riferimento, nell'anno 2019, per altre prestazioni

Vengono di seguito riportati gli importi da prendere a riferimento nell'anno 2019 per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternità e congedo parentale, da erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, nonché l'ammontare dell'assegno di maternità di base concesso dai Comuni e quello di maternità per lavori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato) concesso dall'Inps. Vengono, altresì, indicati i limiti di reddito ai fini dell'indennità del congedo parentale nei casi previsti dall'articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001 e gli importi massimi per l'anno 2019 ai fini dell'indennità economica e dell'accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.

1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)

Per l'anno 2019, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell'ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla **maternità/paternità**, al **congedo parentale**, agli **assegni per il nucleo familiare**, alla **degenza ospedaliera** e alla **malattia**, risultano pari a (cfr. la circolare n. 19/2019):

- **25,72%** per i lavoratori liberi professionisti;
- **33,72%** per i collaboratori, e altre figure assimilate, non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- **34,23%** per i collaboratori, e altre figure assimilate, non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Il contributo mensile utile ai fini dell'accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l'anno 2019, applicando l'aliquota suindicata sul minimale di reddito (articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990) pari, per il suddetto anno, a **15.878,00** euro (cfr. la circolare n. 19/2019).

Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari a:

- **340,32** euro per i liberi professionisti per i quali si applica l'aliquota del 25,72%;
- **446,17** euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l'aliquota al 33,72%;
- **452,92** euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l'aliquota al 34,23%.

Si rappresenta, inoltre, che per l'anno 2019 il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95 è pari a € 102.543,00.
Per gli eventi insorti nel 2019, il limite di reddito previsto ai fini dell'erogazione dell'indennità per degenza ospedaliera e dell'indennità di malattia [2] corrisponde a **70.998,90** euro (pari al 70% del massimale 2018, pari a **101.427,00** euro;cfr. la circolare n. 18/2018).

Indennità di malattia (art. 1, comma 788, della legge n. 296/2006 – art. 24, comma 26, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011)

La misura della prestazione è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Pertanto, l'indennità di malattia viene calcolata - applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell'8%, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l'evento - assumendo a riferimento l'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, valido per l'anno di inizio della malattia.
Conseguentemente, per le malattie iniziate nell'anno 2019, il massimale contributivo suddetto risulta pari a **102.543,00** euro (cfr. la circolare n. 19/2019); l'indennità viene calcolata su **280,94** euro (**102.543,00** euro diviso 365) e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

- **11,24** euro (4%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
- **16,86** euro (6%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- **22,48** euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

Degenza ospedaliera (art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - D.M. 12 gennaio 2001)

Secondo i criteri vigenti (cfr. la circolare n. 147/2001), l'indennità in questione va calcolata – con percentuali diverse (8%, 12% e 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero - sull'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335/1995, valido per l'anno nel quale ha avuto inizio l'evento.
Conseguentemente, per le degenze iniziate nell'anno 2019, l'indennità, calcolata su **280,94** euro, come sopra indicato, corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

- **22,48** euro (8%), in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
- **33,71** euro (12%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
- **44,95** euro (16%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

2) Assegno di maternità di base di cui all'articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)

Come comunicato con la circolare n. 51/2019, la variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da applicarsi per l'anno 2019, è pari a +1,1%. Pertanto, si rappresenta che, per le nascite avvenute nel 2019, nonché per gli affidamenti preadottivi e le

adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2019, la misura dell'assegno di maternità di base e il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) sono quelli di seguito riportati:

- assegno di maternità di base (in misura piena) pari a **346,39** euro mensili per complessivi **1.731,95** euro;
- indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti pari a 17.330,01 euro.

3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all'articolo 75 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. Assegno di maternità dello Stato)

L'importo dell'assegno di maternitàper lavori atipici e discontinui (art. 75 del D.lgs n. 151/2001), valido per le nascite avvenute nel 2019, nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2019, è pari, nella misura intera, a **2.132,39** euro (cfr. la circolare n. 6/2019, paragrafo 9), tenuto conto di quanto specificato in premessa in merito alla variazione dell'indice Istat per il 2019 risultata pari a +1,1% [3].

4) Limiti di reddito ai fini dell'indennità del congedo parentale nei casi previsti dall'articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001

Come detto in premessa, in base al decreto 16 novembre 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze - che stabilisce nella misura del **+1,1%** la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l'anno 2019 - il valore provvisorio dell'importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2019 è pari a **6.669,13** euro (cfr. la circolare n. 122/2018 – allegato 2, tabella B).
Tale importo è da prendere a riferimento ai fini dell'indennità per congedo parentale nei casi previsti dall'articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001 [4]. Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che nel 2019 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 32, commi 1 e 2, del citato decreto ha diritto all'indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2019 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a **16.672,83** euro (6.669,13 euro per 2,5). Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2019, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.

5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l'anno 2019

Come comunicato con circolare n. 14/2007, l'importo di 70 milioni di lire (pari a 36.151,98 euro) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell'onere relativo al beneficio di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.
L'ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l'importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l'aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell'ordinamento pensionistico interessato.
La differenza fra l'importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituisce il costo massimo della copertura figurativa annua.
Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l'importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non può comunque eccedere l'importo massimo dell'indennità economica.
Ciò premesso, vengono riportati, per l'anno **2019**, sulla base della variazione dell'indice Istat del **+1,1%**, il tetto massimo complessivo dell'indennità per congedo straordinario e del relativo accredito

figurativo, i valori massimi dell'indennità economica, annuale e giornaliera (tabella 1), calcolati tenendo conto dell'aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell'anno in corso.

TABELLA 1

Valori massimi dell'indennità economica
(importi calcolati secondo l'aliquota del 33%)

A	B	C	D
Anno	**Importo complessivo annuo**	**Importo massimo annuo indennità**	**Importo massimo giornaliero indennità**
2019	48.495,36 €	36.463,00 €	99,90 €

TABELLA 2

Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile
(importi calcolati secondo l'aliquota del 33%)

A	B	C	D
Anno	**Retribuzione figurativa massima annua**	**Retribuzione figurativa massima settimanale**	**Retribuzione figurativa massima giornaliera**
2019	36.463,00 €	701,21 €	99,90 €

[1] Si tratta degli eventi insorti a partire dal 1° febbraio 2019, salvo che l'evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2019, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2019 (cfr. la circolare n. 134386 AGO del 6 aprile 1982).
[2] "*L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino attribuite tre mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione di cui al comma stesso, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento, ed il reddito individuale non sia superiore, nell'anno solare precedente, al massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diminuito del 30 per cento*" (articolo 3 del D.M. 12.1.2001).
[3] Si rammenta che per il 2018 l'importo dell'assegno dello Stato era pari a 2.109,19 euro.
[4] Circolari n. 109/2000, n. 8/2003 e n. 16/2008.»

OGGETTO: **RAPPORTI TRA: 1) I TRATTAMENTI PENSIONISTICI ANTICIPATI (QUOTA 100, OPZIONE DONNA, LAVORATORI PRECOCI ETC.) E ALCUNE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO; 2) INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI E ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ**

Il decreto-legge n. 4/2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019), in vigore dal 29 gennaio scorso e recante "*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*", ha introdotto nuove regole in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata per determinate categorie di soggetti, nonché una nuova tipologia di pensione anticipata, denominata "pensione quota 100", per coloro che perfezionano specifici requisiti anagrafici e contributivi nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021.

Le istruzioni in merito all'applicazione delle predette disposizioni sono state fornite dall''INPS con la circolare n. 11/2019 (che per completezza si allega); con la circolare n. 88 del 12 giugno scorso, d'intesa con il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto di previdenza ha invece illustrato i seguenti profili relativi ai rapporti tra alcune prestazioni a sostegno del reddito e i trattamenti pensionistici anticipati disciplinati dal decreto-legge n. 4/2019, con particolare riguardo agli aspetti connessi al riconoscimento e al mantenimento di dette prestazioni, e fornito i chiarimenti sotto riportati sui rapporti tra l'indennità di disoccupazione NASpI e l'assegno ordinario di invalidità.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI E PENSIONE QUOTA 100

L'art. 14 del decreto-legge n. 4/2019 ha attribuito, in via sperimentale, ai **soggetti che perfezionano un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021**, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione quota 100.
Il citato decreto-legge prevede altresì il conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l'apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Il sistema introdotto dal decreto-legge n. 4/2019 rende necessario un suo raccordo, in particolare, con l'impianto normativo in materia di indennità di disoccupazione NASpI, di cui al decreto legislativo n. 22/2015.
L'art. 11 di tale decreto legislativo, infatti, prevede, tra le ipotesi di **decadenza dalla fruizione dell'indennità NASpI, il "*raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato***".
Si è reso necessario, quindi, coniugare la citata disciplina, con particolare riguardo al riconoscimento e al mantenimento della NASpI, con l'innovato quadro normativo introdotto dal decreto-legge n. 4/2019.

In relazione a quanto precede, si forniscono le indicazioni che seguono.

- ***Soggetti che, pur perfezionando i requisiti per il pensionamento, non richiedono l'accesso al trattamento di pensione quota 100. Accesso e decadenza dalla indennità di disoccupazione NASpI***

Le domande di indennità di disoccupazione NASpI riferite a soggetti che, pur perfezionando nel triennio 2019-2021 i requisiti per il pensionamento ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 4/2019 (pensione quota 100), non si avvalgono di detta facoltà, devono essere accolte, ricorrendo i presupposti declinati dal D.lgs n. 22/2015.
Parimenti, i medesimi soggetti, che si trovino in corso di fruizione della indennità di disoccupazione NASpI, non decadono da detta prestazione.

- ***Soggetti che richiedono l'accesso al trattamento di pensione quota 100***

In relazione alla richiamata disciplina delle decorrenze della prestazione pensionistica e al suo raccordo con la previsione di cui all'art. 11 del D.lgs n. 22/2015, si precisa che, per i soggetti che siano stati ammessi al trattamento di pensione quota 100, la decadenza dalla NASpI opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico.
L'applicazione di detto criterio comporta la reiezione delle domande di NASpI per le quali la fruizione dell'indennità dovrebbe decorrere contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della richiesta prestazione di pensione quota 100.

ALTRE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO E PENSIONE QUOTA 100

Decadenza dalla indennità di mobilità ordinaria e in deroga; prestazioni integrative della NASpI e della mobilità e prestazioni di assegno emergenziale erogate dai fondi di solidarietà in caso di raggiungimento dei requisiti per pensione quota 100

L'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, prevede l'incompatibilità dell'indennità di mobilità con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Anche detta norma, va armonizzata con i criteri sopra illustrati.

Di conseguenza, coloro che, pur perfezionando i requisiti per il pensionamento ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 4/2019, non accedono al trattamento di pensione quota 100, possono continuare a fruire delle prestazioni di mobilità ordinaria o in deroga.

Di contro, i soggetti che, a seguito di richiesta di accesso, sono ammessi al trattamento di pensione quota 100, decadono dalle prestazioni in argomento a far tempo dal primo giorno del mese in cui decorre tale trattamento.

In analogia a quanto già precisato con riferimento alla NASpI, non potranno essere accolte le domande di indennità di mobilità in deroga per le quali la relativa fruizione dovrebbe decorrere contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della prestazione di pensione quota 100.

Le medesime indicazioni trovano applicazione anche con riferimento alle prestazioni integrative di durata dell'indennità di mobilità e della NASpI previste dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo (FTA), all'assegno emergenziale e alle altre prestazioni integrative di durata della disoccupazione, ove previste dai regolamenti dei fondi di solidarietà di cui al D.lgs n. 148/2015.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI E PENSIONE ANTICIPATA

L'art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, sostituendo il comma 10 dell'art. 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, ha previsto che **i soggetti che maturano i requisiti contributivi per la pensione anticipata conseguono il diritto al trattamento trascorsi tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti (c.d. finestra).**
In relazione a tale innovazione normativa, si precisa che è possibile fruire dell'indennità di disoccupazione NASpI fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI PER IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO ANTICIPATO "OPZIONE DONNA"

L'art. 16 del decreto-legge n. 4/2019 dispone che **le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un'anzianità contributiva minima di 35 anni e un'età anagrafica minima di 58 anni, se dipendenti**, e di 59 anni, se autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal d.lgs. n. 180/1997, trascorsi:

- dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

In merito alla fruizione dell'indennità di disoccupazione NASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione, si richiamano le indicazioni fornite nella circolare INPS n. 142/2015 (riportata su CONFIMI RAVENNA NEWS n. 16/2015), paragrafo 11.

Di conseguenza, **è possibile fruire della NASpI fino alla prima decorrenza utile successiva alla presentazione della domanda di trattamento pensionistico**.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI PER IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO ANTICIPATO IN FAVORE DEI LAVORATORI COSIDDETTI PRECOCI

L'art. 1, comma 199, della legge n. 232/2016, ha ridotto il requisito per l'accesso alla pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci, che si trovino nelle particolari condizioni fissate dalla norma (INPS: circolari n. 99/2017 e n. 33/2018; messaggio n. 1481/2018).

L'art. 17 del decreto-legge n. 4/2019 ha previsto che i lavoratori c.d. precoci, che perfezionano i requisiti dall'1 gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti, decorsi tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti (si veda l'acclusa circolare INPS n. 11/2019, par. 4).

Tenuto conto delle particolari modalità procedurali per l'accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori c.d. precoci, che prevedono una fase di riconoscimento dei requisiti distinta dall'accesso al beneficio, si precisa quanto segue in relazione all'ipotesi di decadenza dalla NASpI.
Qualora i soggetti in questione, nelle more del completamento e della definizione dell'iter di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, risultino fruitori del trattamento di disoccupazione NASpI, la decadenza dalla suddetta prestazione opera dalla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico anticipato.
Nel caso in cui tale decorrenza, indicata nella comunicazione di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, sia antecedente alla data di invio della comunicazione stessa e, alla medesima data, il beneficio pensionistico non sia stato ancora richiesto, la decadenza dalla suddetta prestazione opera dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene inviata, dall'INPS, la comunicazione di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.
Resta fermo che **l'avvenuta erogazione del trattamento pensionistico rende, in ogni caso, incompatibile la percezione della NASpI**.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI E ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

Come già illustrato, l'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, prevede l'incompatibilità dell'indennità di disoccupazione con i trattamenti

pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Con la sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011, n. 234, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della suddetta disposizione, nella parte in cui la norma non prevede il diritto di optare tra i trattamenti di disoccupazione e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.

Con la circolare n. 138/2011 l'INPS ha fornito le istruzioni operative per l'attuazione della citata pronuncia della Corte Costituzionale ed è stato inoltre precisato che, in caso di opzione a favore dell'indennità di disoccupazione, l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità.

In tale contesto, si chiarisce in quali termini opera la disciplina della decadenza dalla NASpI ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 22/2015.

La titolarità dell'assegno ordinario di invalidità, ancorché sospeso per opzione in favore della NASpI, non consente l'accesso alla pensione anticipata (circolare INPS n. 134/2004).

Pertanto, in tale caso non ricorre la condizione per la decadenza dalla NASpI prevista dall'art. 11, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 22/2015 (raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato), considerato che il titolare di assegno ordinario di invalidità non perfeziona i requisiti per la pensione anticipata.

Viceversa, in caso di raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia, trova applicazione il regime decadenziale di cui al menzionato art. 11.

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 29/01/2019

Circolare n. 11

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.1

OGGETTO: **Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata. Pensione quota 100, pensione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pensione c.d. opzione donna e pensione lavoratori c.d. precoci. Monitoraggio delle domande di pensione**

SOMMARIO: *Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, introduce, dal 1° gennaio 2019, nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle*

decorrenze della pensione anticipata, per determinate categorie di soggetti.

INDICE

Premessa
1. Pensione anticipata quota 100 (articolo 14)
1.1 Destinatari della norma
1.2 Cumulo dei periodi assicurativi
1.3 Decorrenza del trattamento pensionistico
1.3.1 Lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche Amministrazioni e lavoratori autonomi
1.3.2 Lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni
1.3.3 Cumulo dei periodi assicurativi
1.4 Incumulabilità della pensione con redditi da lavoro
2. Disposizione in materia di pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (articolo 15)
3. Pensione anticipata c.d. opzione donna (articolo 16)
4. Pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci (articolo 17)
5. Monitoraggio delle domande di pensione (articolo 28)

Premessa

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, entrato in vigore il 29 gennaio 2019, giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 23 del 28 gennaio 2019 introduce, dal 1° gennaio 2019, nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata, per determinate categorie di soggetti (Allegato n. 1).

In particolare, gli articoli da 14 a 17 del citato decreto attribuiscono, a determinate categorie di soggetti, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma e amministrate dall'Inps, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l'apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico (cfr. articolo 14);
- al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2026, di un'anzianità contributiva non inferiore a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito, c.d. finestra (cfr. articolo 15);
- al perfezionamento, entro il 31 dicembre 2018, di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed un'età anagrafica non inferiore a 58 anni se lavoratrici dipendenti, ed a 59 anni se lavoratrici autonome, con il sistema di calcolo contributivo, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi, per le lavoratrici dipendenti, e 18 mesi, per le lavoratrici autonome, dalla maturazione dei prescritti requisiti, c.d. finestra (cfr. articolo 16);
- al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2026, per i lavoratori c.d. precoci, di un'anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del prescritto requisito, c.d. finestra (cfr. articolo 17).

L'articolo 28 del decreto in esame prevede un apposito monitoraggio delle domande di

pensione anticipata di cui agli articoli 14, 15 e 16.

Con il messaggio n. 395/2019 sono state fornite le istruzioni sulle modalità di presentazione delle domande di pensione anticipata in oggetto.

Con la presente circolare, acquisito il preventivo assenso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 1003 del 29 gennaio 2019, si forniscono istruzioni in merito all'applicazione delle disposizioni in argomento.

1. Pensione quota 100 (articolo 14)

1.1 Destinatari della norma

Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che perfezionano, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni possono conseguire il diritto alla "pensione quota 100".

Il suddetto requisito anagrafico non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Nel determinare l'anzianità contributiva posseduta dall'assicurato, la gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda di pensione.

Con particolare riferimento agli iscritti alla gestione ex Enpals, titolari di contribuzione presso l'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti, restano ferme le disposizioni vigenti di cui all'articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420[1].

Alla predetta prestazione è possibile accedere anche mediante l'esercizio della facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e l'esercizio della facoltà di computo di cui all'articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, al ricorrere dei prescritti requisiti[2].

Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all'apertura della c.d. finestra di cui al successivo punto 1.3.

Restano ferme le speciali disposizioni di settore che prevedono requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli per l'accesso al pensionamento. Dette disposizioni, di settore e speciali, non trovano applicazione ai fini del perfezionamento dei requisiti prescritti per il conseguimento della "pensione quota 100".

Alla predetta prestazione non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il

personale delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il personale della Guardia di finanza.

1.2 Cumulo dei periodi assicurativi (articolo 14, comma 2)

Il requisito contributivo richiesto per la "pensione quota 100" può essere perfezionato, su domanda dell'interessato, anche cumulando, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14, tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall'INPS, indicate al precedente paragrafo 1.1.

I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi contributivi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli versati o accreditati presso la gestione nella quale risultino presenti il maggior numero di contributi.

Esempio
Un soggetto con anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dal 1982 al 2019 e con anzianità contributiva presso la Gestione separata dal 1996 al 2019 può conseguire la "pensione quota 100" avendo perfezionato 38 anni di anzianità contributiva di cui, ai fini del diritto, 14 anni dal 1981 al 1995 presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e 24 anni di anzianità contributiva, dal 1996 al 2019, presso la Gestione separata.

La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall'INPS, indicate al precedente paragrafo 1.1, preclude l'esercizio della facoltà in argomento.

Legestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pensionistico *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Per la determinazione del sistema di calcolo, l'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato considerando l'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni interessate dal cumulo in argomento. Nel determinare l'anzianità contributiva posseduta dall'assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda di pensione.

Nel caso in cui tra le gestioni interessate al cumulo ve ne sia almeno una che prevede il requisito contributivo dei 35 anni al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, il predetto requisito deve essere verificato tenendo conto dell'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo.

Anche gli iscritti alla gestione ex Enpals, titolari di contribuzione presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti possono esercitare la facoltà di cumulo, di cui al comma 2 dell'articolo 14, ferme restando le disposizioni vigenti di cui all'articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420.

1.3 Decorrenza del trattamento pensionistico

Il decreto in oggetto reca una disciplina diversificata in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

1.3.1 Lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni e lavoratori autonomi

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni ed i lavoratori autonomi:

- che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019;
- che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).

Con riferimento ai lavoratori di cui al presente paragrafo, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all'apertura della c.d. finestra.

Esempio 1
Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 20 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico dell'AGO dal 1° settembre 2019.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell'AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all'apertura della c.d. finestra.

Esempio 2
Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 30 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una Gestione esclusiva dell'AGO dal 31 agosto 2019.

1.3.2 Lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni

I lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[3]:

- che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto) conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
- che perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019, giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge (articolo 14, comma 6, lett. b), conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e comunque non prima del 1° agosto 2019.

Con riferimento ai predetti lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell'AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all'apertura della c.d. finestra.

Esempio 1
Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 29 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una Gestione esclusiva dell'AGO dal 30 novembre 2019.

Con riferimento ai lavoratori in commento, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO, la prima decorrenza utile del

predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all'apertura della c.d. finestra.

Esempio 2
Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 30 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO dal 1° dicembre 2019.

Per il personale del comparto Scuola ed AFAM, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Le istruzioni di cui al presente paragrafo trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni contestualmente iscritti presso più gestioni pensionistiche.

1.3.3 Cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell'articolo 14 comma 2

Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo è determinato, secondo le indicazioni dei precedenti paragrafi 1.3.1 e 1.3.2, in relazione alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente delle Pubbliche Amministrazioni, di lavoratore dipendente da soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni o di lavoratore autonomo.

Per i lavoratori che abbiano svolto l'ultima attività lavorativa come dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente paragrafo 1.3.2.

Il trattamento pensionistico in cumulo decorre, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo all'apertura della relativa c.d. finestra.

1.4 Incumulabilità della pensione con redditi da lavoro

L'articolo 14, comma 3, del decreto-legge in parola prevede l'incumulabilità della "pensione quota 100" con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui.
Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all'estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la "pensione quota 100", comportano la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi.
Nel caso di redditi prodotti nei mesi dell'anno precedenti il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l'erogazione del trattamento pensionistico è sospesa nel predetto periodo.

Per l'individuazione del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia, rilevanti ai fini dell'incumulabilità, deve farsi riferimento a quello previsto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico, adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

In caso di trattamento pensionistico conseguito con il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14, si deve tener conto del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia previsto dalla gestione interessata al cumulo nella quale risulta maturato il relativo

requisito contributivo, considerando la sola contribuzione versata nella medesima gestione.
Nell'ipotesi di maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo, in più gestioni interessate al cumulo, si deve tener conto del requisito anagrafico meno elevato.
Qualora non risulti maturato il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia in alcuna gestione interessata al cumulo, si deve tener conto del requisito anagrafico più elevato tra quelli previsti dalle gestioni interessate al cumulo.

Esempio 1
Assicurato con 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (gruppo attori, conduttori, direttori d'orchestra) e 3 anni di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di "pensione quota 100" dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 65° anno di età, avendo l'assicurato maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia a carico del solo Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo.

Esempio 2
Assicurato con 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (gruppo attori, conduttori, direttori d'orchestra) e 6 mesi di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di "pensione quota 100" dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 65° anno di età, avendo lo stesso maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia presso la gestione interessata al cumulo che prevede il requisito anagrafico meno elevato (Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo).

Esempio 3
Assicurato con 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo e 8 anni di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di "pensione quota 100" dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 67° anno di età – requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia più elevato tra quelli previsti dalle gestioni interessate al cumulo (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestione Separata) - non avendo lo stesso maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia in nessuna delle medesime gestioni.

Il trattamento pensionistico è cumulabile con la produzione di redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui. Il superamento di tale limite reddituale annuo comporta la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno di produzione del suddetto reddito.

Nel caso di superamento del citato limite reddituale nell'anno di perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l'erogazione del trattamento pensionistico è sospesa fino al perfezionamento del predetto requisito.

Si specifica che il lavoratore autonomo occasionale, ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, è colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l'esercizio dell'attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell'abitualità e della professionalità (cfr. la circolare n. 9 del 2004).

I titolari di pensione devono dare immediata comunicazione all'INPS dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale dalla quale derivi un reddito inferiore a 5.000 Euro lordi annui. L'Istituto provvede alla sospensione del trattamento pensionistico secondo i criteri sopra esposti.

I titolari del trattamento pensionistico che svolgano attività lavorativa autonoma occasionale da cui derivino, anche in via presuntiva, redditi superiori al limite di 5.000 Euro lordi annui, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'INPS che provvede alla sospensione del trattamento pensionistico secondo i criteri sopra esposti.

Le rate di pensione indebitamente corrisposte devono essere recuperate ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile.

2. Disposizioni in materia di pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Articolo 15)

L'articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019 sostituisce l'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2026, il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per effetto della disapplicazione, nel predetto periodo, degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

A decorrere dal 1° gennaio 2027 il requisito contributivo è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1° al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto (articolo 15, comma 3) conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

Esempio
Il lavoratore che matura il prescritto requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 gennaio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo dal 30 gennaio 2019 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del suddetto requisito (c.d. finestra), secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.

Esempio
Il lavoratore iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti che matura il prescritto requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 febbraio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico del predetto fondo dal 1° giugno 2019. Il lavoratore iscritto alla CTPS che matura il prescritto requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 febbraio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico della predetta gestione dal 21 maggio 2019.

I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo, cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228 del 2012, dal 30 gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all'apertura della relativa c.d. finestra.

Per il personale del comparto Scuola ed AFAM continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.

Ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2018 il requisito contributivo tempo per tempo vigente non si applica la c.d. finestra.

Si chiarisce che ai requisiti contributivi per l'accesso alla pensione indipendentemente dall'età anagrafica, diversi da quelli previsti dall'articolo 24, comma 10, in argomento, (es. pensione in totalizzazione) continuano a trovare applicazione gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Pensione anticipata c.d. opzione donna (articolo 16)

L'articolo 16 del decreto-legge in oggetto prevedechele lavoratriciche hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un'anzianità contributiva minima di 35 anni e un'età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180.

Al predetto requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Alle lavoratrici madri che accedono al predetto trattamento non si applicano le disposizioni previste dal comma 40, dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995.

Le lavoratrici di cui al presente paragrafo conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:

a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Le lavoratrici del comparto scuola e AFAM, al ricorrere dei prescritti requisiti, possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre 2019.

Le lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al giorno successivo al 30 gennaio 2019, giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto.

4. Pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci (articolo 17)

I lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, c.d.

precoci, possono conseguire la pensione anticipata se in possesso del requisito contributivo di 41 anni entro il 31 dicembre 2026.

A decorrere dal 1 gennaio 2027 il requisito contributivo è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

I lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito, secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.

I lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228/2012, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all'apertura della relativa c.d. finestra.

5. Monitoraggio delle domande di pensione (articolo 28)

L'articolo 28 del decreto in commento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", stabilisce che l'Istituto provveda, con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per gli anni seguenti, al monitoraggio delle domande di pensione presentate ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 della norma in esame, inviando, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze, entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alla domande di pensione accolte.

Il monitoraggio è effettuato tenendo conto del maggior onere derivante dall'anticipo di pensione rispetto alla maturazione del primo tra i requisiti pensionistici previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche proiettando, dalla data di entrata in vigore della norma, l'anzianità contributiva posseduta alla data di accesso alla pensione.

Le misure previdenziali, di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge in parola, trovano copertura nell'apposito Fondo istituito dall'articolo 1, comma 256, della citata legge n. 145/2018, denominato "Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani", con una dotazione pari a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 ed a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Il successivo comma 257 del citato articolo 1 prevede che "*l'amministrazione a cui è demandata la gestione delle misure di cui ai commi 255 e 256 effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali economie per alcune misure e maggiori oneri per altre, entrambi aventi anche carattere pluriennale, possono essere effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati per allineare il bilancio dello Stato agli effettivi livelli di spesa. Le eventuali economie non utilizzate per le compensazioni possono essere destinate a riconfluire nei fondi di cui ai commi 255 e 256 che hanno finanziato le relative misure, assicurando comunque per ciascun anno il rispetto del limite di spesa complessivamente derivante dai commi 255 e 256. L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri*

decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui".

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

---

[1] L'articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 1420/1971 prevede che i soggetti che possono far valere contribuzione sia presso la gestione ex ENPALS sia presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti hanno diritto a conseguire una sola prestazione pensionistica attraverso la totalizzazione dei contributi versati ed accreditati in ambedue le gestioni. Il criterio secondo il quale viene stabilita la competenza ad erogare la prestazione è quello della prevalenza contributiva. Pertanto, provvede alla liquidazione del trattamento il Fondo presso cui sono stati accreditati il maggior numero di contributi utili per il diritto a pensione, valutati secondo la normativa vigente presso i due fondi. La competenza è sempre attribuita alla gestione Spettacolo e Sport, qualora la contribuzione versata ed accreditata alla gestione dia diritto ad autonoma prestazione.

[2] L'articolo 3 del D.M. n. 282 del 1996 dispone che *"gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995".* L'esercizio della facoltà di computo è subordinato allaverifica che il richiedente, con il cumulo di contribuzione, sia in possesso delle condizioni previste per l'opzione al sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995.
[3] Per Amministrazioni Pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

OGGETTO: **TRASFERIMENTO D'AZIENDA E INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

L'art. 2112 del Codice Civile (rubricato "*Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda*") prevede una serie di tutele volte ad assicurare che le vicende circolatorie dell'azienda non incidano negativamente sulle posizioni dei lavoratori coinvolti.

Tra le tutele approntate, particolare importanza rivestono – ai fini della disciplina di cui all'oggetto – la continuità del rapporto di lavoro e l'obbligazione solidale tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento.

A esse il legislatore ha dedicato i primi due commi dell'art. 2112 del C.C., che così dispongono:
«1. In caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
2. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro».

La protezione dei diritti dei lavoratori subordinati in caso di trasferimento d'azienda - giova ricordarlo - è oggetto della direttiva n. 23/2001/CE.

Le conseguenze dell'applicazione della predetta disciplina, nei casi di intervento del *Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto* di cui all'art. 2 della legge n. 297/82, sono state esposte dall'INPS nella circolare n. 74 del 15/7/2008 (API NOTIZIE n. 20 del 25/07/08).

Alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità in materia e del nuovo contesto normativo di riferimento, l'INPS, con il messaggio n. 2272 del 14 giugno scorso, ha impartito – anche in una prospettiva di deflazione del contenzioso e per assicurare uniformità di condotta – le seguenti indicazioni riepilogative sulle modalità di intervento del Fondo di garanzia nelle diverse ipotesi di trasferimento d'azienda.

1) Trasferimento d'azienda da parte di cedente *in bonis*

Nella ipotesi in cui il trasferimento in oggetto sia stato effettuato da azienda cedente *in bonis*, come indicato anche al paragrafo 3.1.1., lett. a), della circolare n. 74/2008, **il Fondo di garanzia può intervenire, per l'intero importo maturato, solo in caso di insolvenza del datore di lavoro cessionario**, vale a dire dell'imprenditore che riveste la qualifica di datore di lavoro al momento in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro.

L'INPS consente l'intervento del Fondo di garanzia solo quando l'insolvenza riguardi il datore di lavoro cessionario e tale interpretazione è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione che, in più occasioni, ha affermato il seguente principio di diritto: *«L'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e l'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente e ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta e, inoltre, poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l'INPS, che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera*

ancora la garanzia dell'art. 2 legge n. 297 del 1982» (cfr., tra le altre, Cassazione, sezione Lavoro, 19 luglio 2018, n. 19277, e Cassazione, sezione Lavoro, 28 novembre 2018, n. 30804).

Quanto innanzi trova applicazione anche in presenza di un eventuale accordo con il quale il lavoratore rinuncia alla solidarietà del cessionario per i crediti di lavoro esistenti al momento del trasferimento. Detto accordo, infatti, seppure fosse valido, **non può produrre alcun effetto per l'INPS che non ne è stato parte** (art. 1372 C.C.).

L'art. 2112 C.C. è una norma imperativa che consente ai lavoratori, avvalendosi delle procedure di conciliazione previste dagli articoli 410 e 411 del Codice di Procedura Civile, di liberare dalla responsabilità patrimoniale dei crediti esistenti al momento del trasferimento il cedente, **e non già il cessionario**.

L'inopponibilità all'INPS di un siffatto accordo, inoltre, deriva dalla natura previdenziale dell'intervento del Fondo di garanzia del TFR: a tal riguardo, infatti, la Suprema Corte ha statuito che è nullo ogni patto diretto a modificare la normativa legale sulle forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e sulle contribuzioni e prestazioni relative o che sia suscettibile di eludere gli obblighi delle parti attinenti alle suddette materie (Cassazione, sezione Lavoro, 11 marzo 2004, n. 5009, e Cassazione, sezione Lavoro, 24 novembre 2011, n. 24828).

2) Trasferimento d'azienda da parte di cedente assoggettato a procedura concorsuale

Quando il trasferimento di cui trattasi è attuato da aziende assoggettate a procedura concorsuale, il legislatore – ai sensi dell'art. 47, comma 4-*bis*, lett. b) e b-*bis)* e comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, – consente di derogare a tutte o alcune delle tutele previste dalla disposizione di cui all'art. 2112 del Codice civile.

In particolare, la disposizione di cui al comma 5 prevede che in caso di trasferimento attuato da **aziende sottoposte a fallimento, concordato preventivo con cessione dei beni, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria**, qualora non sia stata disposta o sia cessata la continuazione dell'attività, alla fattispecie dei lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non si applica l'art. 2112 C.C., salvo che dall'accordo di cui al comma 2 del medesimo art. 47 risultino condizioni di miglior favore.

Il **comma 4-*bis),*lett. b) e b-bis)***,** prevede, invece, che quando il trasferimento sia attuato da **aziende poste in amministrazione straordinaria**, in caso di continuazione dell'esercizio di impresa, e da **aziende per le quali sia stata aperta una procedura di concordato preventivo**, le disposizioni dell'articolo 2112 C.C. trovano applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo sopra indicato.

Nella circolare INPS n. 74/2008 (API NOTIZIE n. 20 del 25/07/08), con riferimento all'ipotesi di deroga prevista dal comma 5 del citato art. 47 della legge n. 428/90, è stato precisato che: *«il Fondo corrisponderà il TFR maturato alle dipendenze del cedente sino alla data del trasferimento, salvo che l'accordo sindacale preliminare al trasferimento non abbia previsto, quale condizione di miglior favore, l'accollo del TFR da parte dell'acquirente stesso».*

Siffatto corretto assetto interpretativo trova ora una testuale ed espressa conferma dal disposto di cui all'art. 368, comma 4, lett. d), del D.lgs 10 gennaio 2019, n. 14" (pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" 14 febbraio 2019, n. 38), con il quale è stato emanato il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (in vigore dal 15 agosto 2020 – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6 del 19/02/19), ai sensi del quale: *«Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il*

Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.»

Nelle ipotesi disciplinate dal citato art. 47, **comma 4-*bis*, lett. b) e b-bis)** della legge 29 dicembre 1990, n. 428, invece, sembra sussistere una antinomia tra le norme poste a tutela dei crediti dei lavoratori e l'art. 2120 C.C., che disciplina il trattamento di fine rapporto e che impone la cessazione del rapporto quale condizione di esigibilità del credito.

La norma in questione, infatti, attraverso l'accordo preliminare al trasferimento, consente di modulare le tutele di cui all'articolo 2112 C.C. e, pertanto, si verifica sempre più spesso che gli accordi prevedano il passaggio dei lavoratori "senza soluzione di continuità" e la deroga alla responsabilità solidale tra cedente e cessionario per i crediti di lavoro esistenti all'atto del trasferimento.

In siffatte ipotesi, il datore di lavoro cessionario non risponde – legittimamente – del debito per TFR; nel contempo, in assenza di soluzione di continuità del rapporto, non si realizza la condizione di esigibilità del credito prevista dall'art. 2120 C.C. e, quindi, del presupposto per l'intervento del Fondo di garanzia.

Deve, peraltro, evidenziarsi che **l'esclusione della responsabilità patrimoniale del cessionario nell'ambito della vendita di un'azienda fallita è una regola generale** sancita dall'art. 105, comma 4, L.F. (*«Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento»),* norma, questa, che, in virtù del rinvio operato dall'art. 182 L.F., si applica anche al concordato preventivo.

Con particolare riferimento alla disciplina dell'amministrazione straordinaria, il D.lgs 8 luglio 1999, n. 270, contiene norme volte a escludere la responsabilità patrimoniale del cessionario e a sottrarre i trasferimenti alla disciplina dell'art. 2112 C.C. (art. 63, commi 4 e 5, e art. 56, comma 3-bis). La legittimità di una clausola di rinuncia alla solidarietà del cessionario per le obbligazioni anteriori al trasferimento, nell'ipotesi di cessione d'azienda ai sensi dell'art. 63 del D.lgs n. 270/99, è stata anche riconosciuta dalla giurisprudenza (Cassazione, sezione Lavoro, 4 novembre 2014, n. 23473).

In termini riassuntivi, l'ordinamento non prevede, in tali ipotesi, l'obbligo per il cessionario *in bonis* di accollarsi i debiti del cedente verso i dipendenti e, di conseguenza, in assenza dell'intervento del Fondo di garanzia, i crediti dei lavoratori rimarrebbero privi di tutela, in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 80/987/CEE (oggi 2008/94/CE).

Nella prospettiva del superamento della predetta antinomia – che ha alimentato un notevole contenzioso – e in una ottica di legittimo contemperamento delle diverse esigenze sottese alla fattispecie di cui trattasi e di effettiva realizzazione delle tutele dei lavoratori, **l'INPS ritiene che il TFR (maturato nei confronti del cedente) possa essere considerato esigibile alla data del trasferimento**. Ciò, del resto, in coerenza con quanto disposto dall'art. 368, comma 4, lett. d), del già menzionato decreto legislativo n. 14 del 2019.

Detta soluzione è rispettosa anche della direttiva 2001/23/CE, la quale, all'art. 5, paragrafo 2, lett. a), prevede che nel caso di trasferimento d'azienda attuato da impresa insolvente (anche assoggettata a procedura non liquidatoria), uno Stato membro può disporre che i crediti vantati nei confronti del cedente non siano trasferiti al cessionario, purché la procedura concorsuale alla quale è assoggettato il

datore di lavoro cedente dia titolo ad una protezione almeno equivalente a quella prevista dalla direttiva 80/987/CEE.

3) Affitto d'azienda

L'affitto costituisce una delle modalità con le quali si può realizzare il trasferimento d'azienda.

Con riferimento all'affitto dell'azienda del fallito, regolato dall'art. 104-*bis* L.F. (a partire dal 15 agosto 2020, dall'art. 212 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), le indicazioni in precedenza impartite consentivano l'intervento solo al termine dell'affitto medesimo, con correlata liquidazione della quota di TFR maturata prima dell'apertura della procedura concorsuale, nella misura ammessa allo stato passivo.

Tuttavia, alla luce delle istruzioni impartite al precedente punto 2), **anche in caso di affitto d'azienda operato dal curatore, il credito per TFR, in presenza degli altri requisiti previsti dall'art. 2 della legge n. 297/82, deve essere considerato esigibile all'atto del trasferimento**.

Con riferimento all'ipotesi di fallimento di una delle parti nel corso dell'esecuzione di un contratto di affitto d'azienda stipulato quando le imprese erano *in bonis*, l'art. 79 L.F. prevede che, non essendo il fallimento di uno dei contraenti causa di scioglimento del contratto, il contratto stesso prosegua, salva la facoltà delle parti di recedere entro 60 giorni. Ne consegue che il fallimento dell'azienda cedente non determina l'automatica retrocessione dei lavoratori passati alle dipendenze del cessionario e, pertanto, le domande volte a ottenere la liquidazione della quota di TFR maturata dai lavoratori per il periodo in cui erano alle dipendenze della cedente non potranno trovare accoglimento.

Al riguardo, giova segnalarlo, la giurisprudenza ritiene che l'eventuale retrocessione dell'azienda al fallimento non comporta l'assunzione dei debiti maturati durante l'affitto. Questo principio giurisprudenziale è stato ripreso dal comma 2 dell'art. 184 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che nel prossimo futuro regolamenterà la materia.

In caso di fallimento del cessionario e di retrocessione dei lavoratori all'impresa cedente *in bonis,* il Fondo di garanzia non potrà, quindi, intervenire per la quota maturata alle dipendenze dell'azienda fallita.

4) Riesame domande

Eventuali richieste di riesame dovranno essere decise alla luce delle indicazioni fornite con il presente messaggio INPS e, dunque, accolte laddove sussistano i requisiti di legge, fatta salva l'eventuale intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria (art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo modificato dall'art. 4 del D.L. n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438/1992), nonché quanto disposto con sentenza passata in giudicato.

Laddove sia pendente giudizio, l'eventuale accoglimento della domanda amministrativa dovrà essere tempestivamente segnalato all'Ufficio legale competente per i connessi effetti sul piano processuale e al fine della eventuale richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.

OGGETTO: **TFR - INDICE DI RIVALUTAZIONE DI MAGGIO 2019**

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **maggio 2019** pari a **102,7** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal ***15 maggio 2019*** al ***14 giugno 2019*** la percentuale di ***rivalutazione*** da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **1,065744%**.

L'indice dei prezzi al consumo relativo giugno 2019 sarà reso noto dall'Istat dopo il 16 luglio p.v.